



# COMUNE DI FRASSILONGO GAMOA' VA GARAIT

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3

della Giunta Comunale

**OGGETTO:** D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24. APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWER).

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di gennaio alle ore 07:45 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- 1 PUECHER Luca - Sindaco
- 2 GROFF Bruno - Assessore
- 3 LANER Angela Giorgia - Assessore

ASSENTE	
giust	ingiust

Assiste il vicesegretario comunale dott. Alfredo Carone.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Puecher nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24. APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWER).**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Dato atto che:

la Direttiva (UE) 2019/1937, recepita con il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pone come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme e al fine della salvaguardia del "benessere" della società. Obiettivo del legislatore è infatti impedire o contrastare condotte che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche in ambiti e settori in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse. Per perseguire tale obiettivo, la Direttiva europea Direttiva (UE) 2019/1937 impone agli Stati membri di obbligare un ampio numero di soggetti pubblici e privati a mettere a disposizione dei potenziali whistleblower canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni.

Peraltro l'istituto e la disciplina del Whistleblowing non rappresentano una novità nel nostro ordinamento, essendo lo stesso già previsto per il settore pubblico dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e si conferma quale strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato; chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

Garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- l'estensione dei destinatari degli obblighi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), - esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica; l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

La segnalazione, anche a seguito della nuova disciplina, deve essere indirizzata al responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune (Segretario Comunale).

Nel disciplinare allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sono stati definiti il ruolo e i compiti del RPCT e le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge.

Come previsto dal citato decreto legislativo 24/2023, sono state sentite, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini, le Organizzazioni Sindacali.

Ritenuto di procedere all'aggiornamento della procedura di segnalazione in adeguamento alla normativa di cui al citato decreto legislativo n. 24/2023.

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Visto il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini in merito alla disciplina del whistleblowing ed in particolare la circolare del 22 settembre 2023, con cui è stato prodotto un fac-simile di procedura, precedentemente anticipato dal Consorzio medesimo ai sindacati territoriali per un preliminare vaglio, e considerato che non è stata sollevata alcuna osservazione in merito.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Segretario Carone Alfredo, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario Lorenza Oss Papot sotto il profilo della regolarità;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (TUEL);

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 – 2026 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026;

Visto lo Statuto Comunale;

ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. whistleblower), allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di aggiornare la pagina del sito istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, con le nuove indicazioni procedurali.
3. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;

c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Luca Puecher

Il Vicesegretario Comunale  
F.to dott. Alfredo Carone

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

Copia conforme all'originale.

Cembra Lisignago, 19/01/2024

Il Vicesegretario Comunale  
dott. Alfredo Carone

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta può essere fornita anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con firma digitale ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autenticata del documento in formato analogico.